



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

DF 3/2018

composto dai Magistrati:

DR.SSA ANNA INTROINI	- PRESIDENTE
DR. MARCO MANCINI	- GIUDICE
DR. ALESSANDRO PETRONZI	- GIUDICE REL. EST.

Letta la richiesta di fallimento ai sensi dell'art. 7 l.f., formulata dalla Procura della Repubblica in sede;

lette le memorie di costituzione della società Casinò di Campione S.p.a. nonché quella di intervento adesivo *ad adiuvandum* del Comune di Campione d'Italia;

lette le memorie autorizzate ed esaminati i documenti depositati in atti;

considerato preliminarmente che deve ritenersi ammissibile l'intervento del Comune di Campione d'Italia, alla stregua del disposto normativo di cui agli artt. 105 e 267 c.p.c., norme applicabili anche alla procedura prefallimentare in quanto compatibili, così come *a contrario* si ricava dal precetto contenuto nell'art. 18 l.f., che riconosce a qualunque interessato la legittimazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (così *expressis verbis*, Cass. 971/2008; Cass. 19983/2009).

OSSERVA

A fronte della richiesta di fallimento formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, la società Casinò di Campione S.p.a. ne ha chiesto il rigetto in quanto:

a) ha invocato la esimente prevista dall'art. 1 l.f., assumendo di essere essa stessa ente pubblico non fallibile, essendo disciplinata da apposite previsioni normative (vale a dire l'R.D.L. 201/1933, il D.M. 22.07.1993 ed infine l'art. 10 *bis* del D.L. 174/2012), di qui la applicazione di un regime giuridico peculiare ed autonomo, tale da configurare uno *jus singulare*, derogativo della disciplina generale del diritto comune e segnatamente del diritto concorsuale;

b) ha escluso di trovarsi in una situazione di insolvenza, ma al più di uno stato di crisi reversibile legato alla attuale congiuntura economica;

c) solo in via subordinata, ha chiesto concedersi i termini ai sensi dell'art. 161, VI co. l.f. per la predisposizione di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

In primo luogo deve essere affrontata la questione della assoggettabilità della società Casinò di Campione s.p.a. alla disciplina concorsuale, e più in generale, alla disciplina del diritto comune.

La società, ed il Comune di Campione d'Italia, sostengono che la prima non possa essere sottoposta a tale disciplina per la duplice ragione da un lato di essere essa stessa ente pubblico, e dall'altro lato per essere una società c.d. legale, con un proprio statuto normativo

disciplinato da norme speciali, essendo originariamente costituita con apposito provvedimento normativo, il Regio Decreto Legge n. 201 del 9 marzo 1933 (ed autorizzata all'esercizio del gioco d'azzardo con D.M. del Ministero dell'Interno del 22 luglio 1933) [cfr. doc. 1 e 2 comparsa del Casinò] e successivamente meglio disciplinata dall'art. 10 bis del D.L. 174/2012, che prevede una peculiare disciplina attuata attraverso la stipula di apposita convenzione con il Comune in data 29.12.2014 (quale, la sottoposizione alla vigilanza da parte del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia, la individuazione *ex lege* dello scopo sociale, volto a consentire al Comune di giungere al pareggio di bilancio, la previsione di un contributo da destinare annualmente ad enti pubblici, ed altre norme di dettaglio meglio enunciate alla pag. 17 della memoria autorizzata del Comune).

Entrambi gli assunti, ad avviso del Tribunale, sono infondati.

In primo luogo, va recisamente esclusa la natura di ente pubblico.

Tale tesi mal si concilia con la perdurante vigenza nel nostro ordinamento del generale principio di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1975 n. 70 ("*nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge*"). Tale disposizione normativa, peraltro successiva al provvedimento normativo istitutivo del 1933 (con conseguente sostenibilità del suo adeguamento alla disciplina di matrice repubblicana sopravvenuta in applicazione del principio cronologico che regola la successione delle leggi),

inequivocabilmente enuclea una riserva di legge e richiede che la qualità di ente pubblico, se non attribuita per legge da una espressa disposizione, deve necessariamente potersi desumere da un quadro normativo di riferimento chiaro ed inequivoco, che nella specie manca del tutto.

Lo scarno contenuto dell'unico articolo di cui si compone il Regio Decreto Legge 201 del 1933 prevede la concessione dal Re al Ministro per l'Interno della facoltà di autorizzare, anche in deroga alle leggi allora vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di Campione d'Italia ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili. Parimenti, nell'altrettanto scarno D.M. 22.07.1933, il Ministro dell'Interno autorizzava l'esercizio del gioco d'azzardo nel Casinò Municipale di Campione d'Italia. La prima disposizione normativa, pertanto, prevede solamente un vincolo di scopo nell'oggetto sociale (tanto da comportare la destinazione di una parte dei ricavi al bilancio dell'ente pubblico comunale al fine di realizzare l'assestamento del bilancio stesso), imprimendo una funzione ancillare alla società giustificabile in ragione del quadro territoriale del Comune di Campione d'Italia, ubicato di fatto in territorio straniero, e dunque particolarmente isolato dal resto della nazione; la seconda disposizione, peraltro di rango secondario, individua invece l'oggetto sociale, preoccupandosi all'art. 3, per evidenti ragioni di ordine pubblico, di assicurare la pubblicità

dei locali ove l'esercizio del gioco d'azzardo si svolge. Né tantomeno può ritenersi che un chiaro ed inequivoco dato normativo sia contenuto nella sopravvenuta norma di cui al D.L. 174 del 2012 che ha autorizzato la costituzione di una nuova società (l'attuale Casinò di Campione s.p.a., che ha incorporato la precedente compagine sociale, la Casinò Municipale di Campione d'Italia s.p.a.), ancora una volta prevedendo non solo la destinazione di scopo e la destinazione al Comune di Campione e agli altri enti di particolari contributi in danaro, ma anche degli stringenti controlli da parte delle autorità ministeriali ivi indicate, che si giustificano in ragione della peculiare attività svolta dalla società (gioco d'azzardo in una compagine territoriale straniera).

Nessuna delle norme citate invero configura un regime speciale di deroga al diritto concorsuale.

Va piuttosto sottolineato che la medesima convenzione stipulata tra Comune e società in attuazione dell'art. 10 *bis* del D.L. 174/2012 prevede essa stessa la sottoponibilità della società Casinò di Campione S.p.a. alle procedure concorsuali, nella misura in cui l'art. 22 comma II prevede quale causa di risoluzione della convenzione le ipotesi di *"messa in liquidazione, fallimento, sottoposizione ad amministrazione controllata, concordato preventivo od a qualsiasi altra situazione equivalente della Società"*.

Né può giovare, ai fini qualificatori della società in questione come ente pubblico, il richiamo al concetto di organismo di diritto pubblico.

Al riguardo, le Sezioni Unite (Sez. Un. 8225 del 07/04/2010), hanno precisato che *“ai fini della qualificazione di un ente come organismo di diritto pubblico, l'art. 3, comma 26, del d. lgs. n. 163 del 2006 dev'essere interpretato, alla stregua della giurisprudenza comunitaria, nel senso che devono sussistere cumulativamente i seguenti tre requisiti: a) l'ente dev'essere dotato di personalità giuridica; b) la sua attività dev'essere finanziata in modo maggioritario ovvero soggetta al controllo o alla vigilanza da parte dello Stato o di altro ente pubblico territoriale o di organismo di diritto pubblico; c) l'ente (anche in forma societaria) dev'essere istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale. In particolare, quest'ultimo requisito non sussiste quando l'attività sia svolta nel mercato concorrenziale e sia ispirata a criteri di economicità, essendo i relativi rischi economici direttamente a carico dell'ente”*.

E non vi è dubbio che, nel caso di specie, la società Casinò di Campione d'Italia operi nel mercato come un normale soggetto di diritto privato, perseguendo una finalità tipicamente speculativa e svolgendo una attività di impresa pacificamente esercitabile da qualsivoglia società di diritto privato nei limiti della normativa speciale applicabile alle case da gioco, con l'unico vincolo di destinare una parte dei ricavi al bilancio del Comune, - vincolo che peraltro si è reso più flebile via via nel tempo, come le delibere del Consiglio Comunale vagliate dalla Procura della Repubblica

dimostrano, e come lo stesso ente comunale non ha mancato di sottolineare con l'approvazione da ultimo in data 11.03.2018 della delibera n. 35 (depositata alla udienza prefallimentare innanzi al Giudice relatore del 12.03.2018).

Né infine può sostenersi che la natura di ente pubblico della società Casinò di Campione S.p.a. discenda da quel particolare rapporto di delegazione organica tra società ed ente comunale che la giurisprudenza comunitaria prima, e quella nazionale poi, sono solite ricondurre nel sintagma società *in house providing*, figura giammai nemmeno richiamata nelle difese svolte dalle parti.

Come è noto, il dibattito sulla configurabilità delle società *in house providing*, vale a dire la scelta della pubblica amministrazione di attuare un pubblico servizio non attraverso la diretta gestione dello stesso, ma attraverso la creazione di una compagine societaria esterna che da un lato operi sul mercato, ma dall'altro risulti funzionalmente connessa con l'ente pubblico, come se di un organo interno dell'ente pubblico si tratti, ha origini nella giurisprudenza comunitaria (CGCE 18.11.1999 n. 107, Teckal s.r.l.) e si è propagata nella giurisprudenza nazionale, chiamata a pronunciarsi, in assenza di una univoca e chiara disciplina nazionale, su singole fattispecie e casi specifici, con esiti contrastanti nella giurisprudenza di merito (cfr., a titolo esemplificativo, Trib. di Teramo del 20 aprile 2014, che si è occupata del tema della non assoggettabilità di una società a partecipazione pubblica alla procedura di concordato; Trib. di Verona del 19

dicembre 2013, sulla non assoggettabilità a fallimento; Trib. di Modena del 10 gennaio 2014 e Trib. di Palermo del 13 ottobre 2014, entrambe favorevoli alla assoggettabilità alla disciplina concorsuale; tutte edite su www.ilfallimentarista.it), a fronte di una risposta sempre piuttosto univoca del giudice di legittimità, che ha dimostrato di aderire alla c.d. tesi panprivatistica, vale a dire quella tendenza a regolamentare il fenomeno delle società a partecipazione pubblica, in assenza di una esaustiva ed univoca disciplina specifica, con le norme di diritto comune, ivi incluso il diritto concorsuale (cfr. Cass. 21991/2012: *“le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest’ultimo è identificato dall’esercizio effettivo dell’attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l’assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l’impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale”*; ancora Cass. 22209/2013: *“in tema di società partecipate dagli enti locali, la scelta del legislatore di consentire*

l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità"; ex pluribus, v. ancora, Cass. 28015/2013; Cass. Sez. Un. 24591/2016; Cass. 3196/2017).

Nel caso di specie, tuttavia emerge palese la diversità della fattispecie in esame rispetto a quelle di cui ai richiamati arresti giurisprudenziali. Le caratteristiche salienti dell'*in house providing* sono state ormai sufficientemente individuate non solo nella partecipazione pubblica totalitaria o (seppur con qualche distinguo irrilevante ai fini che ci interessano) altamente maggioritaria, ma soprattutto nell'esercizio di un servizio pubblico, nello svolgimento dell'attività in prevalenza nei confronti della collettività ed infine nella sussistenza del c.d. controllo analogo, vale a dire un controllo della P.A. sulla società formalmente esterna analogo a quello che la P.A. esercita nei confronti dei propri organi interni, tanto da non potersi configurare un rapporto di alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società stessa e neppure, rileva attenta dottrina, una vera e propria separazione patrimoniale tra il patrimonio dell'ente pubblico e quello della società, ma solo una distinta titolarità.

Nel caso di specie, risultano *ictu oculi* mancanti sia il requisito dello svolgimento dell'attività della società nei confronti della collettività, essendo l'attività del Casinò rivolta evidentemente a clientela sia nazionale che internazionale, che il requisito del controllo analogo, in quanto il Comune non è titolare di concreti poteri di azione diretta sulla gestione della società.

Deve conclusivamente ritenersi che la società Casinò di Campione S.p.a., lungi dall'essere essa stessa un ente pubblico, sia società commerciale sottoposta alle norme generali del diritto comune, ivi incluso il diritto concorsuale.

A non dissimili conclusioni si perviene anche ad opinare in termini di società legale o di diritto singolare, come le difese della società e quella del Comune propugnano.

Il tema delle società legali è di derivazione dottrinarica e nasce dalla constatazione della oggettiva impossibilità di delineare un quadro normativo unitario del complesso sistema delle società a partecipazione pubblica, ove sono confluiti nel corso del tempo ed in mutati contesti socio economici, provvedimenti normativi, dei più disparati livelli, volti a disciplinare di volta in volta singoli aspetti peculiari della disciplina delle società in mano pubblica.

Così nel caso di specie il regio decreto legge istitutivo (e la novella sopravvenuta) si sono preoccupati di dotare il Comune di Campione d'Italia di uno strumento di ausilio (la società esercente il gioco d'azzardo) che consentisse al Comune di avere i necessari introiti per

assicurarsi la sopravvivenza in un territorio extra-statale, prevedendo altresì, stante la natura dell'attività svolta, controlli da parte di specifiche autorità nazionali.

Ma la stessa, attenta, dottrina che ha ideato la categoria delle società legali non ha mancato di rilevare come, con riferimento a società di siffatta natura, per quanto non previsto dalle specifiche disposizioni della legge istitutiva, si deve applicare il diritto comune, e dunque anche la disciplina del diritto societario e quella del diritto concorsuale.

Un riferimento in tale senso si rinviene anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass 22209/2013) che nell'attestare la impossibilità di delineare *"uno statuto unitario delle società in mano pubblica, le quali sono assoggettate alle normative pubblicistiche nei settori di attività in cui assume rilievo la natura pubblica dell'interesse perseguito"* esprime l'idea che, non per questo, *"se ne può predicare l'appartenenza ad un tertium genus, qualificabile come società-ente, sottratto in toto al diritto comune"*.

E' stato sottolineato che ipotizzare un tipo sociale scardinato dalla disciplina del diritto comune equivale a creare un vero e proprio "mostro giuridico" completamente nelle mani della gestione politica ed interamente irresponsabile nei confronti dei terzi. Con grave violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con dette compagini entrano in rapporto ed ai quali deve essere



consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti a disposizione dall'ordinamento, che impone parità di trattamento.

La Suprema Corte non ha peraltro mancato di rilevare che ai fini della non assoggettabilità di una società a partecipazione pubblica alle procedure concorsuali (si trattava di una ipotesi di fallimento), *“non è di per sé rilevante la soggezione al potere di vigilanza e di controllo pubblico, che consista nella verifica della correttezza dell'espletamento del servizio comunale svolto, riguardando, pertanto, la vigilanza l'attività operativa della società nei suoi rapporti con l'ente locale o con lo Stato, non nei suoi rapporti con i terzi e le responsabilità che ne derivano”* (Cass. 21991/2012). Sono pertanto destinate a cadere quelle argomentazioni che mutuano la natura pubblicistica della società Casinò di Campione S.p.a dalla sussistenza di poteri di controllo e vigilanza in capo al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'Economia, la cui sussistenza trova sola ed unica giustificazione nella peculiare attività svolta dalla società.

Sulla materia delle società partecipate dallo Stato è infine intervenuta la riforma c.d. Madia (D.Lgs. 175 del 2016, rubricato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che agli artt. 1, 12 e 14 ha dimostrato di volere aderire alla c.d. tesi panprivatistica, di cui la giurisprudenza di legittimità già si era fatta portatrice, sottoponendo alla disciplina del diritto comune e del diritto concorsuale, la variegata galassia delle società con partecipazione pubblica, con la conseguenza

che tutte le società a partecipazione pubblica sono fallibili e possono accedere alle procedure concorsuali (in tema, si veda, con riferimento ad ipotesi analoghe a quella di specie, Corte Appello L'Aquila 3 novembre 2016 n. 26, su Il Fallimento n. 2/2017 pagg. 165 ss. che costituisce la prima nota applicazione dei summenzionati principi post riforma Madia).

Né utile supporto alla tesi della società Casinò di Campione S.p.a. e del Comune può derivare dall'inciso contenuto nel quarto comma dell'art. 1, a mente del quale: *"Restano ferme: a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse; b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni"*. In quanto la *ratio* della disciplina normativa è quella di salvaguardare gli speciali vincoli di destinazione che nel variegato panorama normativo le società pubbliche possano essersi assunte (nel caso di specie, la destinazione di una parte dei ricavi al Comune al fine di far conseguire a quest'ultimo il pareggio di bilancio) ma non quella di derogare dall'applicazione delle norme di diritto comune laddove non espressamente derogate dalle singole disposizioni normative.

Tanto più che l'inciso è solo richiamato nell'art. 1 e non già nell'art. 14, che in via unitaria sottopone alla legge generale sulle procedure concorsuali tutte le società pubbliche.

Risolta in senso affermativo la questione della assoggettabilità della società Casinò di Campione S.p.a. alla disciplina di cui alla legge fallimentare, va respinta la richiesta di rinvio della udienza di istruttoria prefallimentare, motivata in ragione della pendenza della procedura di mobilità avviata dalla società.

Il principio di legalità, che informa l'attività giurisdizionale per precetto costituzionale (art. 101 Cost.), non consente la concessione della dilazione richiesta alla luce della natura acceleratoria che contraddistingue l'istruttoria prefallimentare, nemmeno in ragione delle invocate, ed in effetti innegabili, implicazioni di carattere sociale conseguenti all'eventuale esito infausto della attività di risanamento che la società si accinge a compiere nel quadro delle procedure concorsuali previste dalla legge, che costituiscono la naturale cornice nell'ambito della quale le pianificate attività di risanamento possono compiersi.

Deve essere, quindi, accolta la domanda formulata in via subordinata di accedere alla procedura di concordato preventivo con assegnazione dei termini ex art. 161, VI co. l.f., il cui presupposto è lo stato di crisi, come testualmente ricorda l'art. 160 l.f. – stato di crisi che nel caso di specie è pacificamente ammesso non solo dalla società, che contesta semmai di trovarsi in una situazione di irreversibile insolvenza

(presupposto di fallibilità ma non di accesso alla procedura concordataria o di ristrutturazione dei debiti), ma anche dal Comune. La prima, alla pag. 37 della propria comparsa riferisce di un andamento sfavorevole del proprio bilancio, che trova conferma nella valutazioni espresse nella richiesta di fallimento della Procura della Repubblica, ed alla pag. 45, ammette che la determinazione di attivarsi per un piano di risanamento aziendale, che trova eco nella procedura di due-diligence già posta in essere, discende *“da una situazione economica della stessa poco florida”*; il secondo, che, al fine di garantire la sopravvivenza della propria società ha persino ridotto, con le delibere di giunta attenzionate dalla Procura delle Repubblica, l'ammontare delle somme destinate, secondo l'originaria previsione costitutiva del regio decreto legge del 1933, a garantire il raggiungimento del pareggio del proprio bilancio, nella propria memoria autorizzata, alle pagg. 2-3, ammette la necessità di attuare un *“netto contenimento dei costi della società, la cui entità era divenuta eccessiva in rapporto alla situazione contingente anche di carattere generale”*, così rivelando una situazione di squilibrio finanziario, la cui risoluzione non risulta più rimandabile, ed alla pag. 25, riferisce proprio di uno stato di crisi.

Non può infine sottacersi, a dimostrazione dello stato di crisi in cui versa la società Casinò di Campione S.p.a., quanto emerge dalla Relazione del Magistrato Istruttore presso la Corte dei Conti che inequivocabilmente attesta una *“grave situazione di crisi economica*

in cui si trova da tempo la società *Casinò di Campione S.p.a.*”, evidenziando la serietà del rischio per il Comune della impossibilità di recuperare gli ingenti crediti dovuti dalla propria società (cfr. relazione depositata in data 19.03.2018).

L'ammissione della società alle procedure concorsuali minori non è peraltro impedita dalla preventiva pendenza della richiesta di fallimento formulata dalla Procura della Repubblica.

Il dibattito in ordine alla prevalenza della procedura di concordato rispetto a quella fallimentare risulta oggi risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 15 maggio 2015 n. 9935 hanno definitivamente sancito il principio della priorità logica della procedura concordataria rispetto al fallimento, essendo infatti possibile dichiarare il fallimento solo quando si sia verificato uno degli eventi di cui agli artt. 162, 173, 179, 180 l. fall., ovvero quando il concordato sia stato definito con esito negativo. Non può infatti disconoscersi la esistenza di un *favor* della procedura concordataria (arg. ex Cass. 9476/2014), desumibile da una serie di disposizioni normative della legge fallimentare che in qualche modo subordinano la procedura fallimentare all'esito negativo di quella concordataria (cfr. artt. 180 u.c., art. 173 l.f.). Secondo condivisibile giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Venezia del 17 luglio 2014; Tribunale di Bologna 21 dicembre 2015 n. 266), il limite del *favor* rispetto alle soluzioni della crisi alternative al fallimento va individuato in quelle ipotesi di abusivo ricorso alla procedura concordataria, desumibile

dalle circostanze di fatto emerse nel corso della istruttoria prefallimentare.

Nel caso di specie, salve ulteriori rivalutazioni della fattispecie, anche su impulso delle attività di indagine dell'organo richiedente il fallimento, destinate a riverberare i propri effetti nella procedura ai sensi dell'art. 173 l.f., ritiene il Collegio che non si ravvisano, allo stato, condotte che denotano un abuso del diritto della società istante, sicché risulta opportuno soprassedere sulla valutazione della richiesta di fallimento.

P.Q.M.

- a) rigetta la istanza di rinvio della istruttoria prefallimentare;
- b) riserva la decisione sulla richiesta di fallimento all'esito della instaurata procedura ex art. 161 VI co. l.f.;
- c) provvede sulla richiesta ex art. 161 VI co. l.f., come da separato decreto.

Si comunichi alle parti ed al P.M.

Como, 26 marzo 2018

Il Giudice rel. est.

(dott. Alessandro Petronzi)



Il Presidente

(dott.ssa Anna Invernizzi)

Anna Invernizzi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Nicola Pavesi)

Nicola Pavesi

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi

27. MAR 2018

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Nicola Pavesi)

Nicola Pavesi